

Lavoro, distanza, soldi: vanno rimossi gli ostacoli nei rapporti genitori-figli

Crisi familiari

Giudici e servizi devono attivarsi per garantire l'affidamento condiviso

Giorgio Vaccaro

Gli ostacoli pratici, come il domicilio in due città diverse e gli impegni di lavoro, e i problemi economici non devono impedire al figlio minore e al genitore non convivente di mantenere la relazione. Quando i genitori si dividono, infatti, la scelta da privilegiare è sempre quella dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori, perché concretizza la tutela più completa di una serena ed equilibrata crescita del figlio. Ed è compito del giudice di merito e dei servizi sociali attivarsi per rimuovere le questioni materiali che ostacolano il mantenimento della relazione. Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 35253 del 18 dicembre scorso.

Nel caso arrivato alla Suprema corte, il Tribunale, con pronuncia confermata dalla Corte d'appello, aveva disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. Il padre ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione del diritto alla bigenitorialità.

Per i giudici di legittimità, in effetti, «le limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono es-

sere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata». Anche in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a dover essere tutelata è la relazione familiare: salvi casi eccezionali in cui i genitori siano inadeguati, è interesse dei figli mantenere rapporti con i propri genitori e lo Stato deve predisporre strumenti idonei per promuovere l'esercizio del diritto di visita (anche se il figlio minore si rifiuta di incontrare il genitore) e per garantire il rispetto del diritto del genitore e del figlio non coabitante alla reciproca frequentazione. A questo fine, il giudice deve esercitare un adeguato controllo sull'operato dei servizi sociali.

Nel caso esaminato, gli ostacoli al mantenimento della relazione familiare tra padre e figli sono legati a questioni pratiche (domicilio in città diverse e lavoro con turni di reperibilità del padre) ed economiche. Per la Cassazione, era compito del giudice di merito e dei servizi sociali, una volta rilevati alcuni ostacoli materiali che si frapponivano a un adeguato mantenimento della relazione tra padre e figlia, attivarsi per rimuoverli, cosa che non risulta: il servizio sociale ha organizzato incontri senza tenere conto delle difficoltà logistiche ed economiche del padre, né è stato offerto a padre e figlia un adeguato e mirato supporto psicologico, in vista del ripristino degli incontri.

Per questo il provvedimento viene cassato con rinvio della causa alla Corte d'appello in diversa composizione.